



I.S.I.S. "FEDERICO II" ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

ISTITUTO TECNICO	Amministrazione Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Management dello sport – Turismo – Grafica e Comunicazione – Logistica e Trasporti – Costruzione Ambiente e Territorio
ISTITUTO PROFESSIONALE	Enogastronomia e Ospitalità alberghiera – Servizi per la Sanità e l'Assistenza sociale
LICEO ARTISTICO	Architettura e ambiente
CORSO SERALE PER ADULTI	AFM – SIA – Enogastronomia e Ospitalità alberghiera – Servizi per la Sanità e l'Assistenza sociale

Agli Alunni iscritti e frequentanti per l'a. s. 2025/2026

Ai docenti in servizio

Al Personale ATA in servizio

Al DSGA

Agli Atti/Al Sito web della Scuola

REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI IN ORDINE ALL'ADOZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER LA VIGILANZA SUGLI STUDENTI

Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 11-09- 2025 con Delibera n. 166/2025

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTI l'art. 25 D.lgs. 165/2001; gli artt. 2043, 2046 e 2047 del Codice Civile; gli artt. 22 e 23 del T.U 10.1.57 n.3; l'art. 2048 del Codice Civile con l'integrazione di cui all'art. 61 della Legge 11.7.80 n.312; l'art. 44 comma 7 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021; il sistema di classificazione del personale ATA di cui all'art. 50 del CCNL 2019/2021 ed in particolare il profilo professionale dell'area dei collaboratori scolastici come specificato nell'Allegato A al CCNL 2019/2021; l'art. 19 del D.lgs. 81/2008, Testo Unico sulla sicurezza e ss.mm.ii.;

DISPONE

le seguenti **DIRETTIVE IN MATERIA DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA SUGLI ALUNNI**, con il fine di fornire indicazioni in ordine alle misure organizzative da porre in essere per la tutela e la sicurezza degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Spetta al DSGA predisporre l'organizzazione del personale ATA, in particolare profilo Collaboratore Scolastico, assicurando l'adozione di idonee misure organizzative relative alla vigilanza degli studenti durante le attività scolastiche ed extrascolastiche nonché assicurando il dovuto controllo in ordine al rispetto di dette misure.

PREMESSA

La vigilanza sugli alunni è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, ma anche il personale ausiliario collaboratore scolastico e, a diverso titolo, il

Dirigente Scolastico, il quale ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D.lgs. 165/2001). Spetta al DSGA porre in essere dette misure organizzative per garantire la più efficace vigilanza sugli studenti nell'ambiente scolastico. La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata in particolare dagli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (ex art. 2047 Codice Civile). [...] "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (ex art. 2048 Codice Civile). Occorre ricordare l'esistenza di una corresponsabilità educativo-formativa dei genitori e della scuola nel processo educativo, tanto che l'art. 2048 Codice Civile comma 1 dispone che "il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi.". Ne consegue che, anche se il minore viene affidato in custodia a terzi, il fatto non solleva i genitori dalla colpa in educando. Essi sono tenuti infatti a dimostrare di avere impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. sez III n 1251/2000 e Cass. Civ. 20/3/12 n. 4395).

COMPITI DEL PERSONALE DOCENTE

1. I docenti sono responsabili della vigilanza sugli alunni loro affidati, in qualunque momento della giornata scolastica e comunque essi siano impegnati, all'interno o all'esterno della scuola. Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente, quindi in occasione delle attività di insegnamento (nelle quali rientrano le attività didattiche frontali, gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi, ecc.), così come durante i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni. I docenti sono responsabili della vigilanza degli alunni ad essi espressamente affidati per svolgere attività extra-curricolari, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo che in caso di svolgimento di attività fuori dell'orario ordinario delle lezioni. L'obbligo della vigilanza è, per prassi giurisprudenziale consolidata, prioritario rispetto agli altri obblighi di servizio. Nell'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e in una situazione di impossibilità di osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere all'obbligo di vigilanza (Corte dei Conti sez. III 19/2/1994 n. 1623). Analogo comportamento è da tenersi nel caso in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio in una classe e non ci sia chi gli subentra: la vigilanza sull'incolumità degli studenti in quel caso dovrà prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione alla vicedirigenza e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l'affidamento ad altro personale. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 C.C., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento

di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento. Sono affidati al docente gli alunni delle classi assegnategli in base all'orario scolastico oppure quelli assegnatigli per lo svolgimento di attività particolari.

2. Il docente ha il dovere di intervenire in tutte le situazioni in cui riscontri la mancata sorveglianza di classi o gruppi di alunni.
3. Il corretto esercizio dell'azione di vigilanza prevede:
 - la presenza del docente nella classe o accanto al gruppo classe per l'intera durata dell'ora di lezione/attività didattico-formativa;
 - l'attenzione continua al comportamento degli studenti a cui non deve essere consentito di allontanarsi, se non per breve tempo e per cause di forza maggiore;
 - l'intervento sollecito tendente a impedire o a far cessare comportamenti pericolosi o scorretti;
 - l'azione di prevenzione che si esercita sugli studenti impegnati in attività adeguatamente programmate e motivanti, anche nelle ore di sostituzione dei docenti assenti che si individuano quali ore di lezione a tutti gli effetti.

COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola, collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari esigenze e necessità. Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici e spetta a loro garantire la sorveglianza dei locali scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria, oppure la presenza di oggetti pericolosi o di rifiuti impropri.

I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal CNL scuola vigente.

Sulla base del piano annuale delle attività predisposto dal D.S.G.A., ai collaboratori scolastici, secondo il calendario settimanale e i posti assegnati ad ognuno, compete:

1. l'apertura dei cancelli e delle porte d'ingresso;
2. la sorveglianza degli spazi esterni all'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
3. la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori e/o comunque presenti nell'edificio;

4. la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio e durante il transito sulle scale, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule e, in ogni caso, fino all'ingresso dei docenti in aula;
5. l'accoglienza degli alunni ritardatari, fino al loro ingresso in aula;
6. la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri, dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

➤ Vigilanza durante lo svolgimento delle lezioni e delle attività didattiche

- Ai sensi dell'art. 17 della C. M. 16 aprile 1975, n. 105 e dell'art. 44 comma 7 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021, per assicurare l'accoglienza degli studenti e la vigilanza sui medesimi, **i docenti** impegnati secondo il proprio orario di servizio alla prima ora di lezione devono trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni quotidiane ovvero alle ore 7,55.
- Durante lo svolgimento delle lezioni e delle attività didattiche curriculari ed extracurriculari, responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è **il docente** assegnato alla classe in quella scansione temporale.
I docenti non devono allontanarsi dall'aula per alcun motivo e, in caso di concreta ed effettiva necessità, devono farsi sostituire nella sorveglianza dal/dai collaboratore/i scolastico/i di piano e devono avvisare la vicepresidenza della necessità dell'improvviso allontanamento affinché possa essere operata la dovuta sostituzione.
- **Gli allievi** non possono per alcun motivo essere allontanati dalla classe per motivi disciplinari, poiché l'allontanamento non fa venire meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza.
- **I docenti** non devono mai delegare agli allievi "compiti" che non siano di loro specifica competenza, in particolare commissioni da effettuarsi a vario titolo quali ad esempio richieste di effettuazione fotocopie, ecc.
- L'uscita degli allievi dalle classi, esclusivamente per recarsi ai servizi igienici, è consentita solo secondo l'orario stabilito con apposite circolari e, **in ogni caso, concedendo il consenso all'uscita ad UN SOLO alunno per volta**. Laddove dette richieste di uscita dalla classe dovessero essere formulate anticipatamente rispetto all'orario previsto, i docenti avranno cura di valutare l'effettivo caso di urgenza e derogare al suddetto limite temporale.
È inderogabile invece, si ribadisce, l'osservanza da parte dei docenti della disposizione qui impartita che gli allievi escano dall'aula UNO SOLO ALLA VOLTA. Laddove, in caso di oggettiva necessità, dovesse ritenersi indispensabile "l'accompagnamento" dell'alunno/a richiedente l'uscita, a tale compito saranno preposti i collaboratori scolastici di piano, opportunamente invitati dal docente e per il tempo strettamente necessario.
- Il docente che sostituisce in una determinata ora il collega assente è tenuto ai medesimi obblighi di vigilanza sugli allievi così come sopra e più avanti specificato.

- Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza. Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta, al docente che era in attesa del proprio cambio, di recarsi nella classe di competenza.

- I docenti sono tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio d'ora e a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente eventuali anomalie.
- **I collaboratori scolastici** sono tenuti alla sorveglianza degli alunni secondo quanto previsto dallo specifico Profilo professionale (Allegato A al CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021) in caso di assenza, a qualsiasi titolo, del docente in aula e fino a sua sostituzione o rientro.
- In nessun caso gli alunni possono arbitrariamente recarsi da un piano all'altro dell'edificio. Qualora dovesse essere necessario, gli stessi alunni, previa autorizzazione e richiesta del docente, dovranno essere sorvegliati dal collaboratore scolastico di piano, anche durante il transito sulle scale.
- È assolutamente vietato far uscire gli studenti dall'aula prima del suono della campana che segnala per ciascuna classe la fine delle lezioni quotidiane.
- Per il divieto di fumo nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza esterne dell'Istituzione Scolastica, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, da quanto previsto dall'art. 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3 e dall'art. 4 del Decreto-legge 12.09.2013, n. 104.
- La Scuola non risponde del furto e/o smarrimento di oggetti personali, cellulari, danaro, ecc. di cui allievi e personale scolastico sono eventualmente in possesso. Non c'è onere di vigilanza nel merito.
- Il docente di classe, con la collaborazione del docente di sostegno, deve garantire costante vigilanza sugli alunni portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi.
- I docenti e gli assistenti tecnici di laboratorio devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre (aree esterne), affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali.
- La figura del "preposto" (i cui doveri sono indicati nell'art. 19 del D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla Sicurezza) è ricoperta dal docente, nelle ore di lezione, e dal tecnico di laboratorio.
- Gli assistenti tecnici devono controllare tempestivamente, al termine di ogni attività, lo stato delle postazioni e gli eventuali danni devono essere immediatamente segnalati, per consentire l'individuazione dei responsabili e la formulazione della richiesta di risarcimento.

➤ **Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti**

- Nel “cambio d’ora” i **docenti** devono raggiungere le classi in cui devono prestare servizio, così come previsto dal loro orario, tempestivamente nel più breve tempo possibile onde evitare di lasciare le classi senza la dovuta sorveglianza.
- I **docenti** interessati al “cambio d’ora” non devono attardarsi, successivamente allo squillo della campanella, all’interno della classe, onde evitare l’insorgenza di criticità in detti medesimi “cambi d’ora”.
- Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il “cambio d’ora” dei docenti, i **collaboratori scolastici**, ciascuno in servizio sui piani e nelle aree di rispettiva competenza secondo le disposizioni loro impartite dalla DSGA, favoriranno l’avvicendamento degli insegnanti presidiando le aule interessate al cambio di turno e vigilando sugli studenti fino all’ingresso del docente in aula.
- I **collaboratori scolastici** altresì, nei “cambi d’ora” dei docenti nelle classi, laddove registrino situazioni di criticità, sono tenuti ad avvisare tempestivamente la vicedirigenza.
- **Per ciascuna classe, ad ogni “cambio d’ora”, ciascun docente che si accinge a prestare il proprio servizio in quella classe è tenuto a fare l’appello nominale degli studenti onde accertarsi che tutti gli allievi di cui è registrata la presenza siano in aula.**
- Per motivi di ordine e sicurezza non è consentito agli studenti uscire dalla classe durante il cambio di una qualsiasi ora di lezione. Nel cambio dell’ora l’allievo deve attendere l’arrivo dell’insegnante dell’ora di lezione che sta per iniziare e chiedere a questi, solo successivamente all’appello, l’eventuale autorizzazione ad uscire. **Pertanto nessun docente concederà agli allievi il permesso di uscita negli ultimi cinque minuti di ciascuna ora di lezione.**

I **collaboratori scolastici** dal loro canto, nei “cambi d’ora” dei docenti nelle classi, vigileranno, sui piani e nelle aree di rispettiva competenza secondo le disposizioni loro impartite dalla DSGA, sugli studenti fino all’ingresso del docente in aula, prestando particolare attenzione a che gli stessi non escano a qualunque titolo dall’aula.

➤ **Vigilanza durante il percorso aula / palestra (spazi esterni) – aula / laboratori e viceversa**

- Durante il percorso aula / palestra (spazi esterni) – aula / laboratori, e viceversa, la vigilanza sugli studenti è affidata al docente. Gli studenti che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti all’uopo individuati per lo svolgimento delle lezioni e/o delle attività didattiche, devono essere accompagnati presso gli ambienti in parola, sia in andata che in ritorno, dai docenti di quella specifica ora di lezione.
- I docenti di Scienze motorie e sportive e quelli che utilizzano i laboratori per lo svolgimento delle specifiche lezioni e/o delle attività didattiche avranno cura, nell’espletamento ciascuno del proprio servizio, di andare a prelevare gli studenti nell’aula di appartenenza al fine di accompagnarli in detti luoghi, sotto la propria responsabilità/sorveglianza. Analogamente, alcuni minuti prima della fine delle citate lezioni, i docenti interessati avranno cura di riaccompagnare, sotto la propria responsabilità/sorveglianza, i medesimi alunni nelle proprie aule.
- È richiesta la massima attenzione per prevenire eventuali infortuni in corso di attività sportiva e/o laboratoriale, vigilando anche sulle attrezzature e sul loro uso. A tale proposito

i docenti interessati condivideranno con i propri studenti le “regole” ed i regolamenti per l'utilizzo rispettivamente della palestra e dei laboratori.

➤ **Vigilanza durante manifestazioni, conferenze e convegni**

- Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti, i docenti delle classi coinvolte accompagneranno gli studenti dalle rispettive aule nell'aula magna o in altri locali scolastici speciali dove si svolge l'attività e rimarranno con i loro alunni secondo l'orario di servizio e comunque secondo le disposizioni di volta in volta diramate.
- Sarà compito dei docenti che accompagnano la classe far disporre i propri alunni vicini e in modo ordinato e, rimanendo sempre accanto alla classe per vigilare sul loro comportamento, consentendo solo in casi eccezionali di allontanarsi per giustificati motivi, un alunno alla volta e in modo da non arrecare disturbo.
- I docenti vigileranno anche sul divieto di far uso dei cellulari durante la partecipazione, sul rispetto del silenzio e sulla partecipazione attiva e responsabile. Eventuali gravi violazioni delle regole di comportamento dovranno essere sanzionate dai docenti secondo il regolamento della disciplina.

➤ **Vigilanza negli spazi esterni di pertinenza dell'Istituto**

- La vigilanza riferita agli spazi esterni di pertinenza dell'Istituzione Scolastica è demandata ai collaboratori scolastici secondo le disposizioni loro impartite dalla DSGA. Ciò non esime il personale della Scuola, docenti e personale ATA tutto, dal contribuire a detta opera di vigilanza ove se ne presenti l'evenienza.

➤ **Vigilanza durante le assemblee di classe e d'istituto**

- La vigilanza sugli studenti durante l'assemblea di classe è affidata all'insegnante in servizio nella classe nell'ora in cui l'assemblea stessa ha luogo. Durante le assemblee di classe, l'insegnante dell'ora garantisce la vigilanza rimanendo nell'aula ovvero, su richiesta degli studenti, al fine di favorire la partecipazione libera al dibattito, effettueranno la sorveglianza in prossimità dell'aula. Il docente dovrà essere pronto a intervenire in caso di disordine o intemperanze, anche interrompendo o sospendendo l'assemblea nei casi più gravi.
- Durante le Assemblee d'Istituto la presenza dei docenti di tutte le ore e di tutte le classi è necessaria e deve essere costante e ininterrotta. In caso di fattori che turbino gravemente il regolare andamento dell'assemblea d'istituto, o che possano pregiudicare la sicurezza degli alunni, docenti e personale ATA presenti sono tenuti ad intervenire tempestivamente interrompendo l'assemblea, e a darne subito comunicazione al Dirigente, o suo collaboratore o delegato, per la eventuale sospensione definitiva dell'assemblea.

➤ **Vigilanza in uscita dall'edificio scolastico**

- Quotidianamente, i **collaboratori scolastici**, ciascuno in servizio sui piani e nelle aree di rispettiva competenza, secondo le disposizioni loro impartite dalla DSGA, al termine delle lezioni quotidiane, vigileranno sul regolare e ordinato transito degli studenti in uscita dalle aule e dall'edificio scolastico, secondo le disposizioni organizzative e di sicurezza che saranno impartite dal Dirigente Scolastico, di concerto con il RSPP.
- I **docenti** sono tenuti, ai sensi dell'art. 17 della C. M. 16 aprile 1975, n. 105 e dell'art. 44 comma 7 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021, ciascuno secondo il proprio orario di servizio, alla fine dell'orario delle lezioni quotidiane previste per ciascuna classe, a governare e ad assistere l'uscita ordinata dalla classe degli alunni.
- Relativamente alle modalità organizzative di controllo degli studenti operate dai **docenti** e dal **personale collaboratore scolastico** in ordine alle uscite anticipate dei medesimi, si farà riferimento alle circolari all'uopo predisposte.

DISPOSIZIONI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO IN ORDINE ALLA VIGILANZA SUGLI STUDENTI

I collaboratori scolastici si atterranno alle presenti direttive in materia di vigilanza e sorveglianza sugli alunni, con il fine di fornire misure organizzative, per la tutela e la sicurezza degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

La vigilanza sugli alunni è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando anche e particolarmente il personale ATA profilo collaboratore scolastico. Relativamente ai compiti del personale ATA collaboratore scolastico si fa espresso riferimento al profilo professionale delineato nell'Allegato A al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro Istruzione e Ricerca 2019/2021, che prevede che il personale ATA collaboratore scolastico provveda, tra l'altro, alla accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni (nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nel cambio dell'ora o nell'uscita dalla classe per l'utilizzo dei servizi e durante la ricreazione) e del pubblico, nonché alla sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti.

Alla luce delle norme pattizie, si specificano le seguenti disposizioni:

- al momento dell'ingresso degli alunni nella scuola, il personale ATA collaboratore scolastico è tenuto a sorvegliare gli accessi all'edificio scolastico, le scale, i corridoi e le aule, ciascuno nel rispetto della postazione assegnatagli dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
- durante le ore di lezione i collaboratori scolastici mantengono le postazioni loro assegnate dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e sorvegliano gli alunni che escono dalle aule; inoltre, si tengono a disposizione, vigilando sugli studenti, dei docenti che dovessero avere l'esigenza di allontanarsi momentaneamente dalla propria classe; si fanno altresì parte attiva, diligente e responsabile nella attenta sorveglianza degli studenti in caso di temporanea assenza del docente in aula nonché durante i cambi d'ora dei docenti. Il personale ATA collaboratore scolastico è tenuto a controllare attentamente degli studenti ai servizi igienici ubicati sul piano/reparto di propria competenza, collaborando altresì nella sorveglianza dei corridoi; in particolare i collaboratori

scolastici dovranno riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, senza giustificati motivi, sostano nei corridoi;

- all'entrata e all'uscita degli alunni dall'edificio scolastico e dalle aule, i collaboratori scolastici collaboreranno nella sorveglianza di scale e corridoi, ivi incluse le scale di emergenza, assicurandosi che gli studenti rispettino le vie di ingresso e di uscita stabilite;

- i collaboratori scolastici dovranno segnalare tempestivamente ai collaboratori di Dirigenza l'eventuale assenza del docente in aula, affinché vengano adottate tutte le più opportune misure organizzative nel merito; avuto riguardo al Piano di assegnazione ai reparti come predisposto dal DSGA, i collaboratori scolastici dovranno impedire, relativamente all'area/reparto di competenza, l'accesso e la circolazione degli studenti non appartenenti alle classi ubicate sul piano/reparto loro assegnato; i collaboratori scolastici dovranno segnalare tempestivamente al DSGA o ai collaboratori di Dirigenza tutte le eventuali situazioni di criticità, disturbo e/o disagio anche di natura organizzativa; è fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare quotidianamente la praticabilità e la efficienza dell'area/reparto di rispettiva competenza. Particolare attenzione dovrà essere prestata alla vigilanza e alla assistenza degli alunni diversamente abili;

- al fine di rendere effettivo il diritto all'inclusione scolastica, il collaboratore scolastico presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ida Russo